

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3667

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CUMINETTI, D'AREZZO, PRANDINI, COCCO MARIA,
MICHELI PIETRO, LINDNER, VAGHI, BOFFARDI INES,
BORTOLANI, ELKAN, ALIVERTI, STELLA, CAVALIERE,
BOTTARI, MOLÈ, POSTAL, de' COCCI, CANESTRARI,
MAZZOLA, AIARDI**

Presentata il 9 aprile 1975

Previdenza degli imprenditori industriali - Iscrizione facoltativa alla previdenza dei dirigenti di aziende industriali di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono note le ragioni che negli ultimi anni in concomitanza anche con l'evolversi delle difficoltà della situazione economica generale hanno fatto vividamente sentire l'aspirazione degli imprenditori industriali a poter fruire di una tutela previdenziale corrispondente alle particolari caratteristiche della categoria e sono altrettanto note le ragioni che hanno impedito al nostro legislatore — prioritariamente impegnato nell'integrazione ed estensione della normativa vigente in favore di categorie per le quali il problema di una copertura previdenziale si poneva in termini obiettivamente più pressanti — di prendere in concreta considerazione la opportunità di una regolamentazione legislativa della materia, capace di conferire completezza al quadro giuridico e rispondenza del sistema alle aspirazioni e particolari esigenze degli interessati.

Il grado di evoluzione e l'estensione sin qui raggiunti dal sistema di previdenza generale nel suo complesso, nonché l'approfondimento e la precisazione delle istanze di tutela pre-

videnziale degli imprenditori industriali fanno ritenere che i tempi siano sostanzialmente maturi per l'adozione delle soluzioni più appropriate.

Da un'ampia ed accurata indagine svolta è risultato confermato un orientamento favorevole ad una soluzione previdenziale basata su di una mutualità di categoria che assicuri carattere di volontarietà all'atto previdenziale quale si addice alla concezione della necessità di assicurare in ogni caso libertà ed autonomia alla posizione degli operatori industriali.

Per altro la realizzazione di un compiuto sistema previdenziale autogestito con caratteristiche di snellezza e di economicità, trova allo stato alcune difficoltà di ordine legislativo, avuto soprattutto riguardo alle preclusioni ed ai vincoli posti dalle norme sulle assicurazioni private. In attesa che tale sistema trovi possibilità di attuazione mediante l'auspicabile estensione alle gestioni di previdenza facoltative delle norme proprie delle previdenze obbligatorie, si impone l'esigenza di una soluzione che in armonia con i principi di un si-

stema volontaristico e con le peculiarità essenziali della categoria industriale consenta sin d'ora agli interessati di assicurarsi una adeguata tutela previdenziale in forma facoltativa, considerando soprattutto la posizione degli anziani che maggiormente hanno finora risentito della mancanza di una adeguata copertura previdenziale di categoria e del ritardo col quale si intende provvedere ora anche nei loro confronti.

A soddisfare questa esigenza mira la presente proposta di legge, che prevede la facoltà degli imprenditori industriali di iscriversi alla previdenza per i dirigenti di aziende industriali gestita dall'INPDAI nei limiti ed alle condizioni che in virtù di apposita delega saranno determinati con decreto del Presidente della Repubblica.

Le brevi considerazioni in premessa sembrano sufficienti ad escludere pregiudizialmente le proponibilità di una iscrizione di tipo obbligatorio presso il suddetto istituto. Non si può disconoscere che una iniziativa del genere sarebbe tecnicamente impossibile, salvo radicali trasformazioni del sistema di gestione dell'ente e della sua struttura, per le prevedibili ripercussioni che potrebbe provocare l'immissione di un cospicuo gruppo di assicurati superiore a quello dei dirigenti attualmente iscritti.

Si è ritenuto di circoscrivere la facoltà di iscrizione all'INPDAI gestendo questo una forma di previdenza congeniale, alla quale gli industriali e i loro dirigenti tengono in modo particolare, avendo concorso con il supporto di una contrattazione sindacale particolarmente dinamica ed aggiornata, ad una con-

figurazione di modello previdenziale corrispondente alle istanze della categoria dei dirigenti industriali e di tutto rilievo sia per i livelli delle prestazioni assicurate sia per le forme di finanziamento, per le quali nessun onere è stato addossato o viene sopportato dallo Stato.

Assicurandosi carattere facoltativo alla iscrizione all'INPDAI e stabilendosi la riduzione del 50 per cento degli oneri di riscatto per gli industriali più anziani si realizzerà una condizione che farà affluire molto prevedibilmente un gran numero di nuovi iscritti.

L'apporto solidaristico degli industriali alla copertura in via transitoria degli oneri che risulteranno, allo scadere del quinquennio dall'entrata in vigore del provvedimento che si propone, in relazione alle richieste di riscatto di periodi pregressi, viene realizzato con l'accollo non immediato alla categoria industriale di una addizionale che comunque sarà limitata nel tempo e rigorosamente definita in rapporto alle effettive necessità.

Nella presente proposta è previsto infatti che all'onere derivante dai riscatti per la parte non coperta dal concorso nella misura del 50 per cento da parte degli interessati si provvede con una anticipazione da parte del fondo dell'INPDAI, da estinguersi, trascorso il quinquennio dall'entrata in vigore, con una aliquota addizionale alla parte di contributo previdenziale di pertinenza dei datori di lavoro dovuto all'INPDAI per i dirigenti di aziende industriali e al contributo globale a carico degli iscritti facoltativi: addizionale che non dovrà avere durata superiore ai 5 anni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Iscrizione facoltativa all'INPDAI).

Gli imprenditori industriali, titolari di aziende individuali o investiti di cariche sociali nell'amministrazione di aziende in forma societaria, hanno facoltà di iscriversi alla previdenza dei dirigenti di aziende industriali gestita dall'INPDAI a norma della legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni.

ART. 2.

*(Delega al Governo
per l'emanazione di norme di attuazione).*

Il Governo della Repubblica, sentiti il consiglio di amministrazione dell'INPDAI e le organizzazioni degli imprenditori industriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge al fine di modificare ed integrare la normativa vigente sulla previdenza dei dirigenti industriali in relazione alla iscrizione facoltativa prevista dall'articolo 1.

ART. 3.

Le norme delegate dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) la contribuzione percentuale complessiva vigente per i dirigenti industriali dovrà essere applicata, a totale carico dell'iscritto facoltativo ad una retribuzione convenzionale liberamente scelta dall'iscritto nei limiti del minimale corrente diminuito del 30 per cento e del massimale corrente aumentato del 60 per cento;

b) l'iscrizione facoltativa potrà essere consentita a coloro per i quali non siano trascorsi 5 anni dall'acquisizione della qualifica di imprenditore industriale ai sensi dell'articolo 1 e non abbiano superato i 55 anni di età.

In sede di prima applicazione della presente legge è consentita, per coloro che non abbiano superato i 70 anni, l'iscrizione entro 5 anni dalla sua entrata in vigore, indipendentemente dalle due condizioni predette: per gli ultracinquantacinquenni il riscatto di anzianità sarà consentito per un numero di anni non superiore alla differenza fra l'età raggiunta al momento della domanda ed i 50 anni, sulla base della retribuzione scelta dall'interessato.

Il contributo di riscatto, di cui al precedente comma, sarà ridotto del 50 per cento sulla parte di retribuzione pari al minimo retributivo, in vigore per i dirigenti iscritti all'INPDAI, ridotto del 30 per cento, sempreché l'iscritto non fruisca e non possa fruire di prestazioni dirette d'importo superiore al doppio dei minimi di legge derivanti da iscrizioni a fondi obbligatori di previdenza sociale.

Per la copertura del costo dell'agevolazione di cui al comma precedente si provvede con una anticipazione del fondo gestito dall'INPDAI: detta anticipazione sarà estinta con proventi di un'addizionale, di durata quinquennale da determinarsi, con decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dell'effettivo importo di tali riscatti entro sei mesi dalla scadenza del quinquennio previsto nel precedente comma. Detta addizionale sarà applicata:

alla quota di contributo a carico degli industriali dovuto all'INPDAI;

nonché al contributo di cui alla lettera *a*) del presente articolo 3 a carico degli iscritti facoltativi;

c) agli iscritti in forma facoltativa di cui alla presente legge, saranno applicate con opportuno coordinamento tutte le norme sulle prestazioni dovute ai dirigenti di aziende industriali e, in particolare, quelle relative alla determinazione della retribuzione pensionabile, alla valutazione dell'anzianità contributiva maturata in regime obbligatorio presso ordinamenti previdenziali diversi dall'INPDAI ovvero delle continuazioni volontarie della contribuzione all'INPDAI.

ART. 4.

Gli organi collegiali amministrativi e di controllo dell'INPDAI sono integrati in modo da assicurare una rappresentanza aggiuntiva degli imprenditori industriali secondo criteri di proporzionalità con la consistenza numerica degli iscritti obbligatori e facoltativi quale risulterà alla scadenza del quinquennio di cui all'articolo 1 e, successivamente, alle singole scadenze dei mandati consiliari ed in base alla designazione da parte delle organizzazioni industriali maggiormente rappresentative da richiedersi dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro sei mesi dalla scadenza di detto quinquennio. Comunque fin dall'entrata in vigore delle norme delegate detti organi sono integrati con un altro membro in rappresentanza della categoria da designare dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e da nominare con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.